

CONVENZIONE

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

E

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

L'anno 2024, nel mese di marzo

TRA

l'avv. Angelo Mautone, nato a Napoli (NA) il 22 novembre 1961, Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, che interviene in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (successivamente denominato per brevità MIT), con Sede Legale in Roma, Via Giuseppe Caraci n. 36 00157 RM;

E

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM), il 4 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA) con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

PREMESSO CHE

- Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;

- il citato Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* iniziali che "lo scopo dell'accREDITamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo a eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccredITamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si riferisce ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4, comma 1, della citata Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che *"il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione e al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di AccredITamento"*;
- l'art. 4, comma 4, della citata Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che *"dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica"* e che *"i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditation e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno, altresì, emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di AccredITamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il 9 marzo 2016 è stato emanato il Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento e del Consiglio relativo agli impianti a fune, che sostituisce la Direttiva 2000/9/CE;
- il 21 ottobre 2016 sono entrati in vigore gli articoli dal 22 al 38, nonché 44, del predetto Regolamento, e il 21 aprile 2018 sono entrati in vigore tutti gli altri articoli a eccezione dell'articolo 45, paragrafo 1, che è entrato in vigore il 21 marzo 2018;
- il D.Lgs. 12 ottobre 2022, n. 157 designa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come autorità di vigilanza del mercato per l'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/424;

- la Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è competente per l'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/424.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e svolge tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto del 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del proprio Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- ACCREDIA ha costituito e reso operativo il Comitato di Accreditamento che si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. Nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo;
- i Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- ACCREDIA ha mostrato, nell'esercizio e applicazione della precedente Convenzione, che con la presente si va a rinnovare, di corrispondere alle prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è

stata istituita presso l'Autorità nazionale per l'accreditamento una Commissione di Sorveglianza Interministeriale, che svolge tale compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009;

- si ritiene opportuno rinnovare l'ultima Convenzione di durata quinquennale stipulata tra il MIT e ACCREDIA in data 30 gennaio 2019, senza soluzione di continuità.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1
PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente e integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il MIT e ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- a) garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nei settori di competenza del MIT;
- b) organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- c) sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze del MIT;
- d) far sì che ACCREDIA contribuisca a implementare l'attività delle Pubbliche Amministrazioni per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente, accreditando gli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

- 1.** Il MIT affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di Valutazione della Conformità ai requisiti essenziali di cui al Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e successive modifiche e integrazioni, relativo agli impianti a fune e che abroga, a far data dal 21 aprile 2018, la Direttiva 2000/9/CE.
- 2.** In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accREDITamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione e per la conseguente notifica alla Commissione Europea, da parte del Ministero.
- 3.** Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e il Ministero, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITamento.
- 4.** Nello svolgimento dell'attività di accREDITamento disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

- 1.** ACCREDIA rilascia i Certificati di accREDITamento in conformità al disposto del precedente art. 3.
- 2.** Per ciascun accREDITamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:
 - esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
 - verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo Rapporto;
 - verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi Rapporti;
 - visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.
- 3.** I Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.
- 4.** I Certificati di accREDITamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente al MIT, secondo modalità definite di comune accordo con il MIT stesso, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITamento competente.

5. ACCREDIA provvede alla tempestiva gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire al MIT l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla Normativa vigente senza soluzione di continuità con le Autorizzazioni emesse.

ART. 5

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR), competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.

2. Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal MIMIT, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. Il Ministero ha designato altri Componenti in servizio presso lo stesso Ministero, che sono stati nominati in base allo Statuto di ACCREDIA. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi per le attività elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'*iter* normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, Personale dipendente del Ministero e da esso autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. Per il Regolamento di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

ART. 8

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Il MIT effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare al MIT:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
- su richiesta del MIT la programmazione di dettaglio delle attività ispettive in campo (rif. Verifiche presso le sedi degli Organismi) al fine di consentire, ove ritenuto necessario dal MIT, anche il coinvolgimento e la partecipazione alle stesse di uno o più Componenti della Commissione Ministeriale di cui all'art. 3 del D. D. 3 settembre 2013 - Procedure per la designazione e la vigilanza degli Organismi Notificati ai sensi del Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

ART. 9

RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

ART. 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta, avrà una durata di cinque anni a far data dalla scadenza della precedente senza soluzione di continuità dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 11

ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti s'informano reciprocamente che i dati personali forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente Convenzione e degli atti a questo connessi e conseguenti.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati personali conferiti secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

MIT DGTPL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
AVV. ANGELO MAUTONE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PROF. MASSIMO DE FELICE